



COMUNITÀ DI MONTAGNA CANAL DEL FERRO E VAL CANALE

Sportello unico attività produttive

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALLE EMISSIONI RUMOROSE

Art. 6, comma 1, lettera h della L. 447/95

Art. 28, comma 5 L.R. 16/2007

D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 art. 4 comma 2

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive e altri servizi on-line alle imprese fra la Comunità di Montagna di Canal del Ferro – Val Canale e i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto – Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta e Tarvisio;

Vista la domanda presentata in data 14/04/2025 prot. 2313 al SUAP della Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale, Ente competente al rilascio dei titoli autorizzativi, dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo con sede in Tarvisio, Via Roma n.14, CF 01666840309, nella persona del legale rappresentante Mario Gabriele Massarutto, nato a Udine il 30/08/1940 e residente in Tarvisio, Via Romana n. 54 CF. MSSMGB40M30L483M di nazionalità italiana, tesa ad ottenere autorizzazione in deroga alle emissioni rumorose per lo svolgimento di una serie di intrattenimenti musicali da tenersi presso l'area dei laghi di Fusine, in Comune di Tarvisio;

Atteso che nella domanda viene chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo;

Visto che la richiesta pervenuta, mira ad ottenere un'autorizzazione comunale per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili, che rispettino le prescrizioni di cui alla tabella 2 delle "linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico" approvate con decreto del direttore generale arpa n. 123 del 20/05/2008;

Viste le Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico ai fini dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;

Vista la L.R. 16 del 18/06/2007 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" ed in particolare l'art. 20 comma 6 "I Comuni rilasciano l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi";

Visto il Regolamento di polizia urbana del Comune di Tarvisio approvato con deliberazione c.c. n. 17 di reg. del 18/04/2017 art. 30 comma 3;

Vista la documentazione tecnica presentata a corredo della domanda, comprensiva di relazione tecnica di valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art. 28 L.R. 16/2007;

Ritenuto di poter autorizzare le emissioni sonore in deroga ai valori limite di immissione acustica, limitatamente alle date e orari sotto indicati

AUTORIZZA

Il Sig. Mario Gabriele Massarutto, legale rappresentante del Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo ad effettuare, limitatamente alle date sotto indicate, intrattenimento musicale con emissioni rumorose in deroga ai valori limite di immissione:

18 – 19 – 20 – 25 – 26 – 27 luglio 2025

01 agosto 2025

La presente autorizzazione:

- è subordinata all'osservanza delle vigenti norme di pubblica sicurezza e può essere revocata per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza;
- è PERSONALE e non può essere invocata per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui il titolare può essere incorso nell'esercizio dell'attività;
- vale esclusivamente per i locali e le aree in essa indicate ed ha carattere temporaneo;
- può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento nel caso di abuso del titolare;
- è revocata quando nella persona del titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali il presente provvedimento è subordinato;
- può essere revocata quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione;
- deve essere esibita agli agenti di polizia che ne facciano richiesta;
- è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

Il titolare di posizione organizzativa
Gaetano Simonetti